

STATUTO

LA VOSTRA ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NARNI TR VIA TUDERTE 311

Numero REA: TR - 362035

Codice fiscale: 01707350557

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

	disposizioni che precedono e di quelle stabilite nello	
	Statuto sociale qui di seguito riportato:	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1) E' costituita una società cooperativa, retta dalle	
	norme del Codice civile sulle società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente	
	denominazione:	
	"LA VOSTRA ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	ART. 2) La società ha sede nel Comune di Terni.	
	La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	ART. 3) La cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2070	
	e potrà essere prorogata a norma di legge.	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4) Norme applicabili.	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui	
	la cooperativa stessa opera ed in particolare, le	
	disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive	
	modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	

	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4	
	dicembre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali,	
	di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice	
	civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	SCOPO	
	La Cooperativa ha lo scopo primario di perseguire	
	l'interesse generale della comunità, alla promozione umana	
	ed all'integrazione sociale attraverso la gestione dei	
	servizi socio - sanitari ed educativi (art. 1, L. 381/91	
	lettera a).	
	Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal	
	successivo articolo 4 finalizzate alla gestione dei servizi	
	socio - sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a)	
	della L. 8 novembre 1991 n. 381.	
	La Cooperativa che non ha scopo di lucro, si propone di	
	migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei	
	soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile,	
	attraverso la gestione in forma di impresa di servizi.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della propria attività	

	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la	
	prestazione di attività lavorative da parte dei "soci	
	lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei	
	settori corrispondenti all'oggetto sociale della	
	cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che	
	definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.	
	111-septies disp. att. c.c.).	
	Art. 5) Al fine dello svolgimento dell'attività sociale,	
	così come definita nell'articolo precedente, la società	
	potrà svolgere le seguenti attività socio-sanitarie e/o	
	educative:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione, con particolare riferimento alla gestione e	
	cura di case famiglia, comunità, alloggio e case vacanza;	
	- servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e cure	
	domiciliari da fornirsi sia presso famiglie che scuole o	
	altre strutture di accoglienza, riservate ai disabili fisici	

	e/o con lievi insufficienze mentali;	
	- attività di assistenza sanitaria nel rispetto ed entro i	
	limiti di legge;	
	- attività di sostegno socio-educativo rivolto a soggetti	
	svantaggiati e/o a rischio di emarginazione sociale;	
	- l'organizzazione e la gestione, anche in convenzione, di	
	servizi sociali, assistenza socio-sanitaria,	
	socio-assistenziale, psicologica, operando nel settore del	
	segretariato sociale, orientamento legale/lavorativo, della	
	mediazione linguistica e culturale, della didattica	
	multidisciplinare, dell'accoglienza residenziale e dei	
	servizi di strada dedicati a persone svantaggiate in ragione	
	di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o	
	familiari, con particolare attenzione ai disabili;	
	- la promozione e la gestione di progetti sperimentali	
	legati ai bandi ed iniziative europee, nazionali, regionali,	
	provinciali e comunali, rivolti ai disabili, minori, a	
	migranti, con particolare riferimento a richiedenti e	
	beneficiari di protezione internazionale;	
	- la progettazione e la realizzazione di iniziative di	
	natura ricreativa, turistica, sportiva e l'organizzazione di	
	congressi, meeting, convegni, spettacoli, manifestazioni ed	
	eventi in genere e l'esercizio delle attività complementari	
	per l'accoglienza e l'intrattenimento degli utenti;	
	- la gestione di servizi di pronto intervento sociale;	

	- la promozione ed attuazione di corsi di formazione,	
	aggiornamento e attività di ricerca;	
	- il reperimento di occupazione ai propri soci, favorendo	
	altresi opportunità di lavoro ed inserimento lavorativo a	
	persone svantaggiate od escluse, attraverso i servizi sopra	
	elencati;	
	- la creazione di nuove opportunità di lavoro, allo scopo di	
	meglio conseguire la salvaguardia dei livelli occupazionali	
	propri ed altrui.	
	La cooperativa ha inoltre per oggetto l'assunzione e	
	l'esecuzione di lavori nell'ambito delle seguenti attività:	
	-- gestire centri educativo-occupazionali diurni e comunità	
	alloggio, alloggi protetti per persone disabili, siano esse	
	adulte o minori, anche in convenzione con ASL, Comuni o	
	altri Enti Pubblici;	
	-- organizzare e gestire momenti ricreativi e di	
	integrazione sociale (soggiorni climatici estivi, ecc...)	
	rivolti a persone disabili;	
	-- avviare all'apprendimento e all'inserimento lavorativo	
	anche nella forma di centri di formazione professionale;	
	-- programmare e gestire, a favore di anziani, forme di	
	servizi residenziali e semiresidenziali quali, ad esempio:	
	centri diurni, alloggi protetti, piccole comunità	
	residenziali ovvero case di riposo;	
	-- programmare e gestire forme di animazione	

	sociale-culturale-educativa territoriale, a favore di	
	anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o	
	case di riposo e servizi similari, adatte a prevenire il	
	disagio e l'esclusione sociale; ovvero organizzare	
	soggiorni-vacanza quale occasione di integrazione sociale;	
	-- programmare e gestire forme di servizi residenziali e	
	semiresidenziali, anche a valenza terapeutica, quali	
	comunità terapeutiche, centri terapeutici territoriali o	
	gruppi di auto-mutuo-aiuto, a favore di minori, adolescenti,	
	giovani e adulti in stato di disagio sociale;	
	-- programmare e gestire forme di servizio, quali comunità	
	per malati di a.i.d.s.;	
	-- programmare e gestire forme di animazione	
	sociale-culturale-educativa territoriale o in cosiddetti	
	"centri aperti", ovvero animazione di strada, a favore di	
	minori, adolescenti e giovani, adatte a prevenire il disagio	
	e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di	
	orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità	
	di adolescenti e giovani;	
	-- programmare e gestire forme di servizi residenziali e	
	semiresidenziali, a favore di malati psichiatrici e	
	interventi di sostegno atti a favorire il reinserimento	
	sociale;	
	-- programmare e gestire forme di interventi terapeutici	
	riabilitativi nelle forme tradizionali quali	

	fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità	
	e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in	
	materia, a favore di fasce deboli. Programmare e gestire	
	anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e	
	non tradizionali quali socioterapia, arteterapia,	
	"pet-terapy" e altre;	
	-- programmare e gestire forme di servizio e di sostegno	
	alla famiglia o ai familiari delle diverse tipologie di	
	utenza che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Unicamente al fine di agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale e di realizzare l'oggetto sociale, la Cooperativa,	
	nei limiti e con le condizioni di legge, potrà costituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale, potrà partecipare a gare	
	di appalto siano esse indette da enti pubblici che da	
	privati ovvero partecipare o stipulare qualsiasi contratto	
	che rientri nella categoria degli appalti, assumere lavori	
	in concessione o in convenzione, partecipare a trattative,	
	licitazioni, e ogni altra forma consentita dalla legge sia	
	con enti pubblici che privati, e potrà altresì compiere	
	tutti gli atti, negozi giuridici e operazioni industriali,	

	commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico) e	
	immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo	
	necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie	
	reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia	
	diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in	
	altre imprese, società, consorzi e enti aventi oggetto	
	analogo od affine o connesso al proprio, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	La Cooperativa, per il conseguimento degli scopi sociali,	
	potrà inoltre:	
	- collaborare a qualsiasi livello con la Pubblica	
	Amministrazione per la progettazione, lo studio, la	
	realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;	
	- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i	
	cui scopi siano affini o complementari a quelli della	
	Società.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli	
	intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1	
	settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di	
	intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge	
	2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs 23	
	luglio 1996 n.415 le attività di mediazione e consulenza di	

	cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle	
	imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24	
	febbraio 1998 n. 58.	
	ART. 6) Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e	
	legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la	
	propria attività lavorativa per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della	
	cooperativa;	
	b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale,	
	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della	
	cooperativa;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della	
	legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria	
	attività gratuitamente, per fini di solidarietà, nel limite	
	massimo stabilito dalla legge;	
	d) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite	
	dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive	
	modificazioni che devono costituire almeno il trenta per	
	cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di	
	persona svantaggiata deve risultare da documentazione	
	proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il	

	diritto alla riservatezza.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle	
	superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate	
	categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376,	
	2540 e 2542 del codice civile.	
	Qualora il numero dei soci sia superiore a nove, possono	
	essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali. Possono essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile,	
	non può comunque diventare socio della cooperativa chi	
	esercita in proprio attività identiche o affini a quelle	
	della cooperativa stessa.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo, specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e	
	residenza, cittadinanza;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai	
	limiti fissati dalla normativa vigente.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed	

	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società nei limiti della vigente	
	normativa, nonché l'ammissione di soci in speciali categorie	
	in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al	
	loro inserimento nell'impresa e nel sociale. Tali categorie	
	speciali non possono ricomprendere un numero di soci	
	superiore al terzo del totale dei soci. Il tutto ai sensi e	
	per gli effetti di cui alla legge 381/1991 e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del	
	Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del	
	numero complessivo dei soci, ed esclusa per gli stessi la	
	remunerazione dell'attività svolta ed esclusa altresì la	
	distribuzione di ristorni ai sensi della legge 142/2001 e	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide	
	l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il	
	ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi	
	dell'articolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo	
	ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in	
	appresso.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata con avviso	

	di ricevimento o mediante posta certificata, senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà	
	inefficace.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con	
	il pagamento della quota, che comportano l'accettazione	
	incondizionata dello statuto.	
	ART. 7) Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della	
	quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli	
	amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di	
	ammissione, quest'ultima se e nella misura stabilita	
	annualmente dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo;	
	b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se	
	deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o	
	dall'organo amministrativo;	
	c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa	
	sociale a secondo della necessità della stessa.	
	ART. 8) La qualità di socio si perde per morte, per recesso,	
	e per esclusione.	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 C.C. il	
	recesso è ammesso quando il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei	
	tempi di cui all'articolo 2532 C.C..	
	ART. 9) Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del	
	Codice Civile, può dall'organo amministrativo con	
	deliberazione motivata, essere escluso il socio che:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili come notevole inadempimento ai sensi	
	dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti	
	di danneggiare materialmente la Società;	
	c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e	
	nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o	
	di qualsiasi altro pagamento.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice	

	Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata o	
	mediante posta certificata a mettersi in regola con i	
	versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il	
	socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione,	
	lo stesso sarà escluso dalla società. In ogni caso, i	
	ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito	
	regolamento.	
	ART.10) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti	
	per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare),	
	avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme	
	versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio	
	dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata o mediante posta certificata e, nel termine di	
	sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto	
	esercizio deve procedersi alla liquidazione.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono	
	avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti	
	non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice	
	civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di	
	insolvenza della società.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	- PATRIMONIO SOCIALE -	
	ART. 11) Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti	
	dalle leggi vigenti;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli	
	avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o	
	legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che	
	dalle tasse di ammissione, dagliavanzi di gestione a tale	
	scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;	
	d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al	
	fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da	
	eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in	
	conformità a norma di legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia	
	durante la vita della società che al suo scioglimento, alle	
	riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui	
	all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue	

	successive modifiche ed integrazioni.	
	ART. 12) Le quote sono nominative e non possono essere	
	sottoposte a pegno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad	
	altri soci con effetto verso la società se la cessione non è	
	autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530	
	c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso	
	del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi	
	due anni dall'ingresso nella cooperativa.	
	Le somme versate per tassa di ammissione non sono	
	rimborsabili in nessun caso.	
	Nessun socio può possedere nella società cooperativa una	
	quota il cui importo superi il limite massimo stabilito	
	dalla legge.	
	Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere	
	inferiore al minimo stabilito per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	
	ART. 13) In base a quanto disposto dall'articolo 2545 quater	
	c.c., le riserve indivisibili possono essere utilizzate per	
	la copertura delle perdite solo dopo che sono esaurite le	
	riserve che la società aveva destinato a operazioni di	
	aumento di capitale sociale.	
	Qualunque sia l'ammontare del capitale del fondo di riserva	
	legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta	

	per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperativa nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	- ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -	
	ART. 14) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al	
	trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e	
	alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della	
	relazione degli amministratori di cui al primo comma	
	dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando	
	specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il	
	conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il	
	carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando	
	nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513	
	del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita, nel	
	rispetto dei divieti di cui all'art. 2514 cod.civ., nel	
	seguito modo:	
	a) riserva legale ordinaria nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota	

	percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà	
	essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni	
	nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59 e successive modifiche ed integrazioni o ad altri enti	
	e/o organismi e/o secondo altre destinazioni previste dalla	
	vigenti norme in materia;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio ai fini mutualistici istituzionali.	
	Nessun utile può essere distribuito ai soci.	
	Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non	
	possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma	
	sia durante la vita della società che al suo scioglimento.	
	- ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA -	
	ART. 15) Sono organi della società l'assemblea dei soci, il	
	Consiglio di Amministrazione.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un	
	termine non superiore a centottanta giorni, come previsto	
	del codice civile per:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli Amministratori;	
	c) la nomina del Sindaco o del Revisore;	

	d) modifiche dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	modifica sostanziale dell'oggetto sociale, determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti sociali.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle	
	leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi	
	stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita	
	sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione	
	di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di	
	istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale	
	apposito regolamento interno.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione	
	dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia	
	presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di	
	voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve	
	essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla	
	richiesta.	
	- DECISIONI DEI SOCI -	
	ART. 16) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto in	
	seguito, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	

	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere del Sindaco, se nominato	
	(parere che dovrà essere allegato al documento affinché i	
	soci ne possano prendere visione);	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Anziché redigere un autonomo apposito documento, la	
	decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà	
	essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei	
	Soci.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere del Sindaco, se nominato	
	(parere che dovrà essere allegato al documento affinché i	
	soci ne possano prendere visione).	

	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuta, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno	
	avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione	
	che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In	
	questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere	
	fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta	
	elettronica che siano stati espressamente comunicati dai	
	soci medesimi e che risultino dal libro soci.	
	Le decisioni dei soci sono validamente adottate con il	
	consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei	
	voti spettanti a tutti i soci.	
	Per le materie di particolare interesse all'assemblea, essa	
	delibera validamente con la volontà di due terzi degli	
	aventi diritto.	
	La decisione dei soci, adottata a sensi del presente	
	articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo	

	amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	La relativa documentazione, in originale, dovrà essere	
	conservata agli atti della società.	
	ART. 17) Con riferimento alle materie indicate nel	
	precedente art. 14 e in tutti gli altri casi espressamente	
	previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando	
	lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei soci, le decisioni dei	
	soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo	
	Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in	
	Italia.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera	
	raccomandata o mediante posta certificata, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri	
	mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di	
	telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio	
	e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso	
	di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	

	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella	
	adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia	
	presente l'intero organo amministrativo ed il Sindaco, se	
	nominato e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	ART. 18) L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di	
	assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà	
	presieduta dalla persona eletta con il voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed	
	occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle	
	votazioni.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con	

	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di	
	cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto	
	verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti	
	fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in	
	cui si tiene la riunione.	

	ART. 19) Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che	
	risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei	
	soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta.	
	In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono	
	farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci	
	mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta	
	menzione nel verbale. Ciascun socio non può rappresentare	
	per delega più di un'altro socio.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe.	
	Non possono essere delegati né gli amministratori, né i	
	sindaci, né i dipendenti della società.	
	- ORGANO AMMINISTRATIVO -	
	ART. 20) La cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque	
	membri.	
	I membri di tale organo possono agire in via congiuntiva o	
	disgiuntiva a seconda di quanto deciderà l'assemblea in sede	
	di nomina o rinnovo delle cariche.	
	In tale ultima circostanza si applicano rispettivamente gli	
	artt. 2258 e 2257 cod. civ.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	

	terzi non soci, purché la maggioranza degli amministratori	
	deve essere scelta fra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori, durano in carica tre anni e sono	
	rieleggibili.	
	Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono	
	determinate nell'atto costitutivo.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato	
	forfettariamente, delle spese sostenute per conto della	
	società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano	
	anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può	
	essere un estraneo al consiglio.	
	ART. 21) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella	
	sede sociale o anche altrove, purché nel territorio	
	italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni	
	volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne	
	sia fatta domanda da altro amministratore.	
	La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai	
	consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata,	
	posta certificata, fax o telegramma almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza	
	delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli	

	Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono	
	validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò	
	alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel	
	relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso	
	espresso per iscritto; in tal caso dai documenti	
	sottoscritti dagli amministratori devono risultare con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso	

	alla stessa.	
	Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare	
	sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di	
	parità prevale il voto del Presidente.	
	ART. 22) Il Consiglio di amministrazione è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria	
	della società nonché per l'adozione di tutte le delibere	
	inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o	
	dal presente statuto sociale.	
	Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo	
	potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari,	
	sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari,	
	sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria	
	anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od	
	estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di	
	procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e	
	la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e	
	licenziamento del personale della cooperativa, fissandone	
	nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni,	
	predisporre i programmi pluriennali della cooperativa	
	relativi alle scelte aziendali ed agli investimenti.	

	Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della	
	cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi	
	federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali	
	di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa	
	tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché	
	commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri	
	anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la	
	società.	
	Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui	
	numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso	
	consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381	
	e 2544 c.c.	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge,	
	può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra	
	estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed	
	eventualmente i compensi.	
	ART. 23) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha	
	la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti	
	gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a	

	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui	
	mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.	
	Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa	
	sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad	
	attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il	
	Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i	
	propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio	
	nonché con speciale procura, ad impiegati della società.	
	- ORGANO DI CONTROLLO -	
	ART. 24) Quando obbligatorio per legge, i soci procedono	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio è composto da revisori contabili iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.	
	Si applicano, ove nel presente statuto non vi sia	
	un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli	
	artt. 2397 e seguenti del codice civile.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Al collegio sindacale, purchè ricorrano i presupposti di	
	legge, compete la revisione legale dei conti.	
	Il compenso del collegio sindacale è determinato dai soci	

	all'atto della nomina per l'intera sua durata in carica.	
	Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria	
	ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione	
	dei soci possono essere nominati un sindaco o un revisore	
	legale dei conti con il compito di vigilare sull'osservanza	
	della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della	
	contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle	
	scritture contabili, e possono:	
	a) compiere atti di ispezione e di controllo;	
	b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della	
	gestione sociale o su determinati affari.	
	Per quanto non espressamente pattuito, si applicano le norme	
	di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.	
	LIBRO SOCI	
	ART. 25) La società deve istituire il libro dei soci, da	
	tenersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni	
	dettate in materia di società per azioni, in quanto	
	compatibili.	
	In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1,	
	del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni	
	sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia	
	per atto tra vivi che per successione a causa di morte,	
	nonchè il mutamento del domicilio dei soci, hanno effetto	
	nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel	

	libro dei soci, che gli amministratori sono obbligati ad	
	eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del	
	deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di	
	legge.	
	Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3,	
	2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni	
	inderogabili di legge.	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro	
	rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge	
	quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci	
	possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo	
	di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli	
	amministratori devono aggiornare il predetto libro con le	
	indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta	
	certificata o in altro modo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge.	
	- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -	
	ART. 26) Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	ART. 27) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della	
	Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno	
	da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da	
	approvarsi dall'assemblea.	

	ART. 28) In qualunque caso di scioglimento della società,	
	l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente	
	fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione	
	della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti	
	soltanto il capitale sociale, deve essere destinato a fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive	
	modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraestese sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	ART. 29) Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di	
	cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Il presente atto da me redatto e scritto parte a mano e	
	parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia, è stato	
	da me letto ai costituiti che lo approvano perchè conforme	
	alla loro volontà e lo firmano in margine e lo sottoscrivono	
	con me notaio in conformità di legge alle ore diciassette e	
	minuti cinque e sono trentasette facciate di dieci fogli sin	
	qui	
	F.to: Alunni Capocci Emanuele	
	F.to: Roberto Draghi	
	F.to: Fabio Piersanti	
	F.to: Francesca Romana Perrini notaio segue sigillo	